N. DCCXX - LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO N. DCCX IN MATERIA DI INGRESSI ILLECITI NEL TERRITORIO DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO DEL 19 DICEMBRE 2024

(15 marzo 2025)

LA PONTIFICIA COMMISSIONE
PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

- vista la *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 13 maggio 2023;
- vista la *Legge sulle Fonti del diritto* n. LXXI, del 1° ottobre 2008;
- visto il *Decreto del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano N. DCCX in materia di ingressi illeciti nel territorio dello Stato della Città del Vaticano*, del 19 dicembre 2024

ha adottato la seguente

LEGGE

Articolo 1

il Decreto del Presidente della Pontificia Commissione della Città del Vaticano N. DCCX in materia di ingressi illeciti nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, del 19 dicembre 2024, è convertito in Legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente Legge.

Articolo 2

La presente Legge entra immediatamente in vigore.

Il testo della presente Legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice.

L'originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano e il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato, negli uffici postali dello Stato e nel sito www.vaticanstate.va, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, 15 marzo 2025

Il Presidente

Visto
Segretario Generale

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al Decreto legge N. DCCX in materia di ingressi illeciti nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, del 19 dicembre 2024

All'art. 7, al comma 1, il secondo periodo è sostituto dal seguente:

> *"È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo la commissione del fatto, è inseguito dalla forza pubblica, dalla persona offesa, ovvero è sorpreso con cose o tracce, le quali facciano presumere che abbia commesso il reato poco prima o vi abbia concorso, ovvero sia successivamente identificato attraverso le telecamere del sistema di videosorveglianza".*

All'art. 8, al comma 1, il secondo periodo è sostituto dal seguente:

> *"Il promotore di giustizia può far citare in via direttissima a comparire avanti il tribunale, nell'udienza successiva al giorno in cui gli sia pervenuta la denuncia o la querela, chiunque, anche ove non si sia proceduto all'arresto, sia stato colto in flagranza di reato".*

All'art. 9, al comma 3, le parole "Cardinale Presidente del Governatorato" sono sostituite dalle seguenti:

> *"Presidente del Governatorato".*